



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145  
NUMERO VERDE 800 445052  
SITO INTERNET : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)



Stagione Sportiva 2006/2007

## Comunicato Ufficiale N° 13 del 14 settembre 2006

### **Inizio campionati dilettantistici - Stagione Sportiva 2006/2007**

#### **Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti**

L'attività dilettantistica è partita da poco. Nell'augurare a tutti una partecipazione consapevole, auspico che la stagione possa procedere attraverso un percorso di dialogo e di confronto tra tutte le componenti, ai vari livelli, per affrontare insieme le inevitabili difficoltà che si potranno incontrare lungo il cammino dei Campionati.

Formulo questo augurio, consapevole del fatto che in questa delicata fase federale sono in gioco nel mondo del calcio decisioni di grande rilievo che investono l'intero sistema e che ci accompagneranno progressivamente nel prossimo futuro. Tutti noi saremo chiamati a rafforzare i nostri impegni, progettando processi e percorsi utili alla migliore gestione e conduzione dell'attività che verrà.

Alla situazione attuale, dopo esserci lasciati alle spalle una estate molto difficile per le ben note vicende che hanno investito il calcio italiano, ci sentiamo profondamente orgogliosi che il mondo dei Dilettanti sia uscito a testa alta. Per questo, crediamo fermamente di poter affrontare i prossimi mesi con serenità ed impegno costruttivo, con l'obiettivo di continuare a fornire alle Società e ai tesserati un servizio in continuo miglioramento, in sintonia con le aspettative di tutti.

Rinnovo a tutti i migliori auguri per i rispettivi Campionati, che estendo di cuore ai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, ai relativi Consigli Direttivi e a tutto il personale dipendente, con la certezza che ognuno di loro saprà svolgere il proprio lavoro nel modo migliore.

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)

**CONFERENZA SUL DOPING - MONOPOLI (BARI)**

**VILLAGGIO TORRE CINTOLA - venerdì 22 settembre 2006 - ore 16,00**

\*\*\*\*\*

ore 16,00 : Arrivi e registrazione dei partecipanti

ore 16,30 saluti:	Antonio MAURI	Presidente Nazionale CSAIn
	Raffaele SANNICANDRO	Presidente Regionale CONI
	Nino LIONETTI	Presidente Provinciale CONI
	Carmelo SIMONE	Preside Scienze Motorie Università di Bari
	Michele MATARRESE	Giunta Nazionale CSAIn

interventi : Senatore Antonio GAGLIONE Sottosegretario alla Salute  
Onorevole Dott. Antonio MATARRESE Presidente Lega Nazionale Professionisti FIGC

Ore 17,15 - I° parte :

**Introduzione** - Michele BARBONE, Membro Giunta Nazionale CONI

**Relazione - "I danni alla salute causati dal doping"** - Carlo TRANQUILLI -  
Istituto Nazionale Medicina dello Sport CONI

**Testimonianza** di Maurizio IORIO ex calciatore professionista (Bari, Roma, Inter) che risponderà alle domande dei presenti

ore 18,00 : pausa caffè

ore 18,20 - II° parte:

**Relazioni :**

**"L'attività antidoping del CONI"** - Marco ARPINO - Commissione Antidoping del CONI

**"Alimentazione naturale o integrata nello sport"** - Antonio CARRETTO - Presidente A.D.I. Puglia

**Interventi, dibattito e conclusioni**

# **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 5 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 13.7.2006)**

Oggetto : D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, ha introdotto una serie di disposizioni miranti, tra l'altro, ad acquisire nuove entrate ed a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Si riportano sinteticamente alcune delle disposizioni che, pur non riferendosi direttamente al settore sportivo, possono essere di maggiore interesse.

### *Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2)*

Sono abrogate le disposizioni che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ed è prevista la possibilità per i liberi professionisti di pubblicizzare i servizi offerti.

Ciò consente la riduzione delle parcelle professionali e la possibilità per l'utente di conoscere, comparare e scegliere il professionista che riterrà più consono alle proprie esigenze.

### *Interventi nel campo della distribuzione dei farmaci (art. 5)*

I farmaci da banco, non soggetti, cioè, a prescrizione medica, potranno essere venduti presso gli esercizi commerciali con l'assistenza, però, di uno o più farmacisti laureati ; viene, inoltre, liberalizzato lo sconto sul prezzo dei farmaci indicato dal produttore o dal distributore.

### *Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (art. 7)*

Per i passaggi di proprietà di auto, moto, motorini, barche, ecc., sia nuovi che usati, non necessità più l'intervento del notaio. L'autenticazione dell'atto e della dichiarazione di vendita può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici degli automobilisti che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

### *Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari (art 10)*

E' stabilito che qualunque modifica unilaterale nelle condizioni contrattuali dei rapporti bancari (tassi, prezzi, ecc.) deve essere comunicata per iscritto al cliente con preavviso minimo di trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

### *Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (art. 35)*

*Comma 1* – Viene stabilita l'applicabilità dell'aliquota IVA del 20% alle consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e sale da ballo, mentre quelle facoltative restano assoggettate all'aliquota del 10%.

Viene, così, bloccata l'elusione posta in essere dai soggetti che utilizzano la formula dell'ingresso libero con consumazione obbligatoria.

*Comma 7 – Sanzioni penali per mancato versamento IVA*

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'IVA dovuta a seguito di dichiarazione annuale entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, se l'imposta è superiore ad €50.000. La stessa sanzione si applica chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a €50.000

*Comma 8 – Disciplina IVA sulle locazioni*

Sono esenti da IVA tutte le locazioni, anche finanziarie, tra l'altro di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che le hanno costruite per la vendita. In precedenza queste erano assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10%. Tuttavia, alle stesse si applica l'imposta di registro in misura fissa.

*Comma 11 – Misure contro l'elusione fiscale in materia di auto*

E' prevista, al fine di contrastare l'elusione delle disposizioni fiscali che disciplinano il settore dei veicoli, l'emanazione di provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, sono soggetti ad adattamenti per l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 164 del TUIR e dell'art. 19 bis1 del DPR n. 633/72.

In sostanza, poiché il costo degli autocarri e delle auto "ad uso speciale", quelle, cioè, munite permanentemente di attrezzature ad uso ufficio, è interamente deducibile ai fini del reddito d'impresa, così come è interamente deducibile l'IVA gravante sull'acquisto, si è verificata, negli ultimi anni, un'elusione fiscale con l'immatricolazione come autocarri o come auto "uso ufficio", di autovetture, spesso di lusso, che, con particolari adattamenti, erano, invece, finalizzati ad uso personale.

Pertanto, con le nuove disposizioni, un veicolo omologato come autocarro o "uso ufficio", ma con adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo come vettura ad uso personale, non potrà più godere delle agevolazioni fiscali previste per la categoria.

*Comma 12 - Misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale*

Sono state introdotte misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale. In particolare viene stabilito l'obbligo di tenere per l'attività stessa conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese mentre i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni devono essere riscossi soltanto mediante assegni non trasferibili o bonifici, Pos, carte di credito, ecc..

*Comma 13 – Società residenti di fatto in Italia*

Sono state adottate disposizioni per identificare società di fatto italiane ed operanti sul territorio nazionali ancorché con sede all'estero. Si considera, pertanto, salvo prova contraria, esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da soggetti residenti in Italia.

*Commi 21 e 22 – Compravendite di immobili*

In materia di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, è stato confermato che l'imposta si calcola sul valore catastale con l'obbligo per le parti di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito mentre le spese notarili sono ridotte dal 20 al 30%. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, sull'intero importo di quest'ultimo si applica la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Nell'atto devono essere indicate analiticamente le modalità di pagamento e deve essere dichiarato se è intervenuta l'intermediazione di agenti immobiliari. In caso affermativo c'è l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le modalità di pagamento della stessa e i dati identificativi e fiscali del mediatore.

*Recupero di base imponibile (art. 37)*

*Comma 1 – IVA al 20% per alcuni prodotti e prestazioni di servizi*

Per alcuni prodotti (a base di zucchero, cioccolato o cacao), per i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e per la prestazione di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'aliquota IVA passa dal 10 al 20%.

*Commi 3 e 4 – Disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali*

Sono assoggettati interamente a tassazione gli utili "provenienti" da partecipazioni in società con sede nei cd. paradisi fiscali ancorché transitino presso società a tassazione ordinaria. L'individuazione dei dividendi "provenienti", e non più "corrisposti", fa sì che non si potrà più aggirare il regime di tassazione integrale degli utili in argomento facendoli transitare, come finora possibile, in un altro soggetto estero residente in Paesi a regime fiscale non privilegiato.

*Comma 5 – Divieto di ammortamento anticipato sulle auto*

Non è più consentito procedere all'ammortamento anticipato sulle auto e sugli altri mezzi di trasporto deducibili al 50%.

*Comma 18 – Casi di indeducibilità delle minusvalenze*

E' stabilita l'ineducibilità delle minusvalenze dei beni relativi all'impresa se i beni medesimi vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

*Comma 22 – Disciplina per le persone fisiche non residenti*

Viene esclusa la possibilità di godere della "no tax area" per i soggetti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Gli stessi soggetti non possono godere delle deduzioni per oneri di famiglia.

*Comma 24 – Ritenuta d'acconto per le obbligazioni di fare, non fare o permettere*

I redditi corrisposti a fronte dell'assunzione dell'obbligo di fare, non fare o permettere devono essere assoggettati dal sostituto d'imposta a ritenuta a titolo d'acconto del 20%.

*Comma 25 – Disciplina delle stock option*

Le azioni assegnate ai dipendenti ( stock option) sono state, finora, oggetto di una tassazione agevolata. Con la nuova disposizione le stock option vengono assoggettate a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

*Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (art. 37)*

*Comma 4 – Obbligo per gli operatori finanziari di comunicare i rapporti con i clienti*

Gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, società di gestione, ecc.), devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti salvo che per le operazioni effettuate attraverso bollettino di c/c postale di valore unitario inferiore a € 1.500.

*Commi 8 e 9 – Ripristino dell'obbligo degli elenchi clienti e fornitori*

Viene ripristinato l'obbligo della presentazione dell'elenco clienti e fornitori. L'elenco dovrà essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Per il periodo d'imposta in corso alla data del decreto dovrà essere fornito, relativamente al solo elenco clienti, quello dei soli soggetti titolari di partita IVA, nei cui confronti sono state emesse fatture. Dal periodo d'imposta successivo, invece, l'elenco clienti dovrà riguardare anche i soggetti consumatori finali nei cui confronti è stata emessa fattura. Per ciascun soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

*Commi 10, 11, 12, 13 e 14 – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamenti di imposte*  
Con decorrenza dal **1° maggio 2007** sono stati fissati nuovi termini per il pagamento delle imposte e per la presentazione delle dichiarazioni.

Dichiarazione dei redditi e Irap dei soggetti all'IRRES ( Unico): dovrà essere inviata, solo in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese dalla fine del periodo d'imposta, ossia entro il 31 luglio 2007 per le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2006 e entro il 31 gennaio 2008 per i soggetti con bilancio al 30 giugno 2007.

La dichiarazione dei redditi e Irap (Unico) 2007 - persone fisiche e società di persone- relativa all'anno 2006 dovrà essere inviata non più entro il 31 luglio ma entro il 30 giugno 2007; l'invio in via telematica, va fatto entro 31 luglio 2007: è introdotto l'obbligo dell'invio telematico anche per le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta un volume d'affari inferiore o uguale a 10.000 euro.

Sostituti d'imposta: Il Cud relativo al 2007 dovrà essere consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 marzo 2008, anziché 30 settembre 2008, andrà inviato in via telematica il mod. 770 sia quello semplificato che quello ordinario relativo all'anno 2007.

La dichiarazione IVA 2007, relativa all'anno 2006, dovrà essere inviata solo in via telematica entro il 31 luglio 2007

Versamenti di imposte: è anticipato dal 20 giugno ( o 20 luglio) al 16 giugno (o 16 luglio). Per i soggetti Ires il versamento delle imposte viene anticipato dal 20 al 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto le società e gli altri soggetti Ires con bilancio al 31 dicembre dovranno effettuare i versamenti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno effettuare il versamento entro il 16 dicembre successivo.

Le dichiarazioni ai CAF dovranno essere presentate entro il mese di maggio.

Versamenti ICI: sono anticipati dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dello stesso mese.

*Commi 15 e 16 – Esonero dagli obblighi IVA per i contribuenti minimi*

La disposizione introduce al D.P.R. n.633/72 (IVA) l'art.32 bis che stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato, o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione dei corrispettivi.

Detti soggetti non possono, però, addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Il regime di franchigia di cui sopra non può essere applicato, tra l'altro, ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, quali ad esempio, quelli che hanno optato per la legge n. 398/91 ed ai soggetti non residenti.

E' possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui sopra trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

*Commi 18-20 – Misure relative all'attribuzione della partita IVA*

Sono introdotte misure relative all'attribuzione delle partite IVA. In particolare, gli uffici finanziari devono concludere il previsto screening sul contribuente che l'ha richiesta.

Commi 33 - 37 – Obbligo per i commercianti di trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi I soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi fermo restando quello di emettere fattura su richiesta del cliente.

Le disposizioni dei suddetti commi decorrono dal 1° gennaio 2007.

*Commi 38 e 39 – Tassabilità delle plusvalenze su donazioni di immobili acquistati da meno di 5 anni*

Rientrano tra i redditi tassabili le plusvalenze realizzate anche nella donazione di immobili acquistati da meno di 5 anni. In precedenza la normativa prevedeva che la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non venisse assoggettata a tassazione. Con la nuova disposizione il trattamento fiscale previsto per la cessione di immobili acquistati a titolo oneroso è uniformato a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, ma a condizione che il periodo di 5 anni che rende imponibile la plusvalenza decorra dalla data di acquisto da parte del donante e non dalla data di acquisizione a titolo gratuito.

*Comma 45 – Ammortamento opere dell'ingegno e dei marchi d'impresa*

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ecc., sono deducibili in misura non superiore al 50%, (in precedenza, in misura non superiore ad 1/3) del costo mentre quelle relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (in precedenza, ad 1/10).

*Comma 49 – Obbligo di pagamento in via telematica di imposte e contributi*

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi.

*Comma 50 – Interessi su somme dovute dal Fisco*

Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi anatocistici (interesse sugli interessi)-.

*Commi 53 e 55 – Abolizione dell'obbligo della dichiarazione ICI e versamento del tributo con F 24*

A decorrere dall'anno 2007 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI e l'imposta stessa può essere liquidata in sede di dichiarazione Unico e versata con F 24.

*Misure di contrasto del gioco illegale ( art 38)*

*Modifica della disciplina dell'esenzione ICI (art. 39)*

E' stata modificata la norma (art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) che aveva stabilito l'esenzione ICI per gli immobili gestiti dagli enti non commerciali, tra i quali sono da ricondurre anche le associazioni sportive, ancorché gli immobili stessi fossero adibiti ad attività commerciali.

L'art. 39 modifica la disciplina stabilendo, ora, che l'esenzione si applica agli immobili adibiti ad attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Pertanto gli immobili nei quali si svolge sia l'attività istituzionale sia quella commerciale continueranno a godere dell'esenzione mentre per quegli immobili nei quali si svolge solo un'attività commerciale è dovuta l'ICI.

**Il decreto legge è entrato in vigore il 4 luglio 2006, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per quelle norme per le quali è prevista nel decreto stesso una diversa entrata in vigore.**

## **1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 6 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 13.7.2006)**

Oggetto: D.L. 7 giugno 2006, n.206 convertito in legge in data 12 luglio 2006, in corso di pubblicazione, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP –

In data 12 luglio 2006 è stato definitivamente convertito in legge dal Senato il D.L. 7 giugno 2006 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di IRAP.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., conferma all'art. 1, comma 1, come per lo scorso anno, che, in caso di mancato o parziale versamento del saldo o dell'acconto del tributo regionale non si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso e, pertanto, la violazione dell'obbligo di versamento viene sanzionata in misura piena.

Con il comma 1-bis viene stabilito che nelle Regioni che non hanno raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale (*Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia*) si applica sull'IRAP la maggiorazione dell'1% anche in presenza di aliquota ridotta, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione.

Pertanto, se la Regione, per particolari settori, ha stabilito una riduzione dell'aliquota IRAP, questa automaticamente viene maggiorata di un punto percentuale, mentre per i settori totalmente esenti permane l'esenzione.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che, nelle Regioni suddette, i contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP, tenendo ovviamente conto della maggiorazione di un punto percentuale, entro il prossimo 20 luglio senza applicare l'aumento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Ne consegue che chi ha versato l'acconto IRAP entro il 20 giugno senza la maggiorazione dell'1%, può versare entro il 20 luglio la differenza senza applicare lo 0,40% e che chi non ha versato affatto l'acconto entro il 20 giugno, potrà effettuare il corretto versamento entro lo stesso termine del 20 luglio 2006 senza applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

## **1.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 7.9.2006)**

Oggetto : Conversione in legge n. 248 del 4 agosto 2006, con modificazioni, del D.L. n. 223/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 – S.O. n. 183/L – è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dei cui principali contenuti è stata data diffusione con la Circolare della scrivente F.I.G.C., n. 5 del 13 luglio 2006, prot. n. 23.7.

Rispetto all'originario decreto, la legge di conversione ha, tra l'altro, introdotto all'art. 35, il comma 35-bis che interessa particolarmente le società di calcio professionistiche.

**Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, al punto 21 della Circolare n. 28 diffusa il 4 agosto u.s., si è così espressa:**

“Con il dichiarato intento di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale, il comma 35-bis dell'art. 35, introdotto dalla legge di conversione, impone l'obbligo alle società di calcio professionistico di inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti (quelli relativi all'acquisizione del cosiddetto 'cartellino' del calciatore da altra società), nonché copia dei contratti riguardanti i compensi periodicamente pattuiti con il calciatore per le prestazioni sportive.

Tale obbligo, prosegue l'Agenzia delle Entrate, decorre, ovviamente, successivamente all'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate dei necessari provvedimenti finalizzati alla acquisizione telematica dei predetti contratti.

La norma delega, altresì, il ministro dell'Economia e delle Finanze ad acquisire informazioni sui medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere, in relazione ad operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia, anche indirettamente, con analoghe società estere".

Si riportano, inoltre, di seguito le più significative modifiche introdotte dalla legge di conversione, n. 248/2006 facendo presente che, laddove non sono intervenute modifiche, si fa rinvio alla predetta Circolare n. 5 di questa Federazione.

**Art. 10** – In materia di contratti bancari il cliente ha sempre facoltà di recedere dal contratto stesso senza penalità e senza spese di chiusura.

**Art. 35** – *Comma 12-bis* – I compensi agli esercenti arti e professioni devono essere effettuati solo mediante strumenti finanziari e non in contanti fatta eccezione per le somme inferiori a 1.000 euro sino al 30 giugno 2007 ed a 500 euro dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008. Dopo detta data il limite è fissato in 100 euro.

*Comma 22-bis* – E' stata introdotta la possibilità, a partire dal 1° luglio 2007, di detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo comunque non superiore a 1000 euro per ciascuna annualità. A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha precisato che la detrazione si esaurisce in un'unica annualità.

*Comma 23-ter* – E' stata reintrodotta la possibilità dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro indipendentemente dal valore catastale dichiarato in atti. Restano, però, salve le compravendite tra privati che non agiscono con partita IVA e che hanno ad oggetto fabbricati abitativi. Per tale tipologia di compravendite rimane l'impossibilità da parte del fisco di procedere a qualsiasi accertamento se il valore dichiarato in atti, ai fini fiscali, è pari o superiore al valore catastale.

*Comma 35-quater* – Dal 1° ottobre 2006 la quota di cui al comma 121 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (ristrutturazione delle abitazioni), scende dal 41 al 36% e nel limite di € 48.000 per abitazione.

**Art.36** -*Comma 1*- E' stato modificato l'originario comma 1 che prevedeva l'aumento dell'IVA dal 10 al 20% per alcuni prodotti e servizi. Il nuovo comma 1 prevede l'aliquota del 20% solo per i servizi di telefonia pubblica che in precedenza scontavano l'IVA nella misura del 10%.

*Comma 4-bis* – La nuova disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali si applica anche agli utili percepiti da soggetti IRES.

*Commi 6-bis e 6-ter* – In materia di deducibilità dei canoni di leasing, riferibili ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di impresa, è stato stabilito che la deduzione fiscale è ammessa solo nel caso che il relativo contratto leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote, previste dal DM 31 dicembre 1988, al costo del bene e non alla metà del periodo di ammortamento, come in precedenza previsto. La disposizione si applica ai canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006).

*Comma 24* – Viene legislativamente esteso l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, ai casi in cui vengono erogati compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Con la Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione completa, anche sotto il profilo dell'applicazione delle ritenute, l'equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (art. 71 TUIR).

*Commi 25 e 26* - La legge di conversione ha modificato il regime fiscale delle stock option previsto nell'originario decreto, ripristinando l'agevolazione recata dall'art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR, ma riducendone la portata.

L'esenzione IRPEF ora è prevista solo in presenza di specifiche condizioni e cioè che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia (ad esempio, pegno, disposizioni di mandato a vendere) prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente.

Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, sussiste l'obbligo di tassazione nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione della garanzia, quale reddito di lavoro dipendente. In tal modo, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione della garanzia.

Se il valore delle azioni assegnate supera l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione, vale a dire la retribuzione annua calcolata al lordo delle imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal Cud, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto al dipendente concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, reddito che rileva anche ai fini contributivi (comma 25-bis).

La nuova disciplina si applica alle azioni la cui assegnazione è stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006).

*Comma 34-bis* – I proventi derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penali, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito previste dall'art. 6 TUIR, sono comunque considerati come redditi diversi di cui all'art. 67 e seguenti del TUIR.

**Art. 36-bis** – E' stato inserito nella legge di conversione l'art. 36-bis che stabilisce misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 37 –Commi 8 e 9** – In merito al ripristinato obbligo di comunicare in via telematica l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (**clienti**) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (**fornitori**), l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E più volte richiamata, ha precisato che il nuovo adempimento, **che ha cadenza annuale**, deve essere assolto entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA (28 febbraio) e, quindi, **entro il 29 aprile di ciascun anno** con riferimento alle operazioni relative all'anno di imposta precedente.

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, devono essere ricompresi tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia, in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell'art. 37 prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'IVA. **Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.**

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del DPR n. 633/72, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi.

L'omessa presentazione degli elenchi nonché l'invio degli stessi con dati falsi e incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa ( da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro). E' applicabile il ravvedimento operoso.

*Commi da 10 a 14 e 53, 54 e 55* – Si ritiene opportuno ribadire quanto già fatto presente nella Circolare n. 5 del 13 luglio u.s. della scrivente, circa i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte con decorrenza dal 1° maggio 2007. la legge di conversione non ha introdotto modifiche al riguardo e, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nella Circolare stessa.

*Commi da 33 a 37* – Decorre dal 1° gennaio 2007 l'obbligo per i commercianti (fermo restando quello di certificare i corrispettivi riscossi) di trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi. La prima trasmissione telematica va fatta entro il mese di luglio 2007 anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

*Comma 45* – Ammortamento dei beni immateriali –

La disposizione ha apportato all'art. 103, comma 1 del TUIR le seguenti modifiche:

- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e *know how* è incrementato da un terzo al 50% del costo;
- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo ad un diciottesimo del costo analogamente all'ammortamento dell'avviamento.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio) anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti. Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare applicheranno le nuove aliquote di ammortamento a partire dall'esercizio 2006 mentre i soggetti con esercizio al 30 giugno applicheranno le nuove aliquote con l'esercizio al 30 giugno 2007.

*Comma 49* – Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Trattasi dei versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali (Inail, Enpals e casse previdenziali individuati con decreto del ministro delle Finanze).

Pertanto, i **contribuenti, titolari di partita IVA**, devono effettuare i versamenti di cui sopra non più con il normale F 24, ma soltanto ed obbligatoriamente utilizzando direttamente il modello telematico F 24 online ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti ad utilizzare il modello F 24 cumulativo.

Restano, quindi, esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i **contribuenti non titolari di partita IVA** che potranno effettuare i versamenti con modello F 24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

## 1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 7.9.2006)

Il Commissario Straordinario

- preso atto che la FIFA ha modificato la normativa che individua e sanziona i comportamenti discriminatori e di razzismo in ambito sportivo;
- preso, altresì, atto che la UEFA ha apportato modifiche al proprio codice disciplinare, introducendo, per quel che concerne i fenomeni di razzismo e di discriminazione verificatisi in occasione di eventi sportivi, un sistema di applicazione graduale delle sanzioni;
- ritenuto opportuno adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alla suddetta normativa internazionale, con particolare riguardo al sistema di applicazione graduale delle sanzioni emanato dalla UEFA;
- ritenuto, a tal fine, di introdurre due nuove disposizioni nel Codice di Giustizia Sportiva;
- attesa la necessità di coordinare sistematicamente l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 62 delle NOIF con le emanande disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie;
- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la introduzione degli artt. 9 bis e 10 bis del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare l' art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 62 delle NOIF, secondo il testo allegato sub a)

## **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **TESTO VIGENTE**

### **TESTO PROPOSTO**

#### **Art. 9 bis (NUOVO) Responsabilità per comportamenti discriminatori**

**1. Costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.**

**2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 14, comma 1 lett h), nonché con l'ammenda da €10.000,00 a € 20.000,00 per il settore professionistico.**

**I dirigenti, gli altri tesserati e i soci di associazione che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 14 comma 1 lett. h), nonché con l'ammenda da €15.000,00 a € 30.000,00 per il settore professionistico.**

**3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda da € 20.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie A l'ammenda da € 15.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie B, l'ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie C, l'ammenda sino a € 20.000,00 per le altre. Nei casi di recidiva specifica, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere d) o e). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f) h) o l).**

**4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione o tesserato.**

**5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.**

**L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b).**

#### **Art. 10**

##### **Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo**

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.

La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.

3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).

#### **Art. 10**

##### **Prevenzione di fatti violenti**

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

**2. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.**

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque **oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.**

##### **3. INVARIATO**

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

#### **4. INVARIATO**

5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall'art. 13 comma 1, lettera d) ed e).

#### **5. INVARIATO**

Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.

6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituire apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

#### **6. INVARIATO**

**Art. 10 bis**  
**Esimente ed attenuante per comportamenti**  
**dei propri sostenitori**  
**(NUOVO)**

**1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 se prova che:**

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;**
- b) ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;**
- c) al momento del fatto, ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;**
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;**
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.**

**2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata se la società prova la sussistenza delle circostanze elencate nel precedente comma 1, alle lettere b), c) ed e).**

**N.O.I.F.**

**TESTO VIGENTE**

**Art. 62**

**Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare**

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

**TESTO PROPOSTO**

**Art. 62**

**Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare**

**1. INVARIATO**

**2. INVARIATO**

2 bis E'vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

2 bis E'vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o **discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.**

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, o incitanti alla violenza **o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.**

4. **INVARIATO.**

5. **INVARIATO**

6. **INVARIATO.**

7. **INVARIATO.**

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

**8. INVARIATO**

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

**9. INVARIATO**

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO NOTA DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. DEL 3.8.2006)**

Si informano le società dipendenti che nella corrente Stagione Sportiva, il Vice Commissario della F.I.G.C. avv. Paolo Nicoletti ha disposto che le designazioni arbitrali riguardanti i Campionati di 2° Categoria saranno effettuati dagli Organi Tecnici Periferici e non dagli Organi Tecnici Regionali.

## **2.2. (STRALCIO NOTA DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. DEL 3.8.2006)**

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato di attivare una raccolta fondi tra le Società associate, al fine di donare alla Comunità di San Patignano, specializzata nel recupero dei tossicodipendenti una adeguata struttura dove poter svolgere attività calcistica, anche a livello federale.

Per tale motivo, si individua fin d'ora nel turno dei Campionati dilettantistici programmato nel secondo fine settimana del prossimo mese di ottobre (Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2006), le giornate per compiere la raccolta delle offerte presso ogni impianto sportivo.

**Pertanto si invitano le dipendenti Società ad aderire alla importante iniziativa benefica intrapresa dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a trasmettere allo scrivente Comitato Regionale, a mezzo assegno circolare intestato a LND COMITATO REGIONALE PUGLIA – l'importo della propria offerta raccolta entro e non oltre il 30 ottobre 2006.**

**Il Comitato Regionale Puglia, successivamente, invierà il ricavato complessivo delle offerte raccolte in Puglia.**

**L'auspicio del Consiglio Direttivo di questo Comitato è che le Società dilettantistiche Pugliesi possano contribuire adeguatamente alla riuscita della manifestazione.**

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. SEGRETERIA**

#### **3.1.1. ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA**

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte è autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S. D. TALOS RUVO

DI DOMENICO Vincenzo

nato 21/05/1991

#### **3.1.2. SOSPENSIONE SERVIZIO PRONTO AIA**

**Si informano le dipendenti Società che dalla corrente stagione sportiva il servizio pronto Aia relativa alla utenza telefonica n° 336/823713 per motivi organizzativi interni non sarà più attivo.**

**In virtù di quanto innanzi, si informano tutte le Società che, qualora si verificasse l'ipotesi di gare non disputate per assenza dell'Arbitro e/o della Terna Ufficiale, le stesse saranno recuperate d'ufficio il giovedì successivo alla pubblicazione del C.U. con il quale verrà data notizia del mancato svolgimento.**

**Resta inteso, in ogni caso, che nell'ipotesi innanzi configurata, le Società hanno l'obbligo di rispettare, così come disposto dall'art. 54 delle N.O.I.F. il relativo tempo di attesa.**

**Per tutte le Società impegnate in trasferta, nell'ipotesi di rinvio il C.R. Puglia LND, riconoscerà il previsto indennizzo per le spese di viaggio sostenute. (vedi C.U. N° 4 del 20/7/2006 pag. 9).**

**Si confida nel senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutte le Società.**

### 3.1.3. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5213404**.

### 3.1.4. COPPA ITALIA

#### RISULTATI GARE DEI QUADRANGOLARI

Giovedì 7 Settembre 2006 (1^ Giornata ritorno)

#### 1° QUADRANGOLARE

CALCIO CAPURSO - ATLETICO MOLA	4 - 0
ATLETICO CONVERSANO - POLIMNIA CALCIO	1 - 0

#### 2° QUADRANGOLARE

NUOVA POLISPORTIVA NOCI - CASTELLANA	0 - 1
CALCIO FASANO - VICTORIA LOCOROTONDO	1 - 1

*Per effetto dei risultati sportivi conseguiti negli accoppiamenti eliminatori, le sottoindicate Società si sono qualificate per la seconda giornata dei quadrangolari eliminatori le cui gare di andata si svolgeranno GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2006 :*

#### 1° QUADRANGOLARE

A.S.D. CALCIO CAPURSO  
A.S.D. ATLETICO CONVERSANO

#### 2° QUADRANGOLARE

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA NOCI  
A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO

**PROGRAMMA GARE DEI QUADRANGOLARI**Giovedì 21 Settembre 2006 (2^ Giornata andata) **inizio ore 16.00****1° QUADRANGOLARE**

ATLETICO CONVERSANO - CALCIO CAPURSO

Campo Com."P.Lorusso" erb.art.-Conversano (\*)

**2° QUADRANGOLARE**

NUOVA POLISPORTIVA NOCI - VICTORIA LOCOROTONDO

Campo Comunale "De Luca Resta" - Noci

(\*) L'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio (Art. 2 Regolamento Coppa Italia), effettuato dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia L.N.D.

**RISULTATI GARE DEI TRIANGOLARI**

Giovedì 7 Settembre 2006 (2^ Giornata)

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. LUCERA CALCIO - SAN SEVERO<br>ha riposato: SAN GIORGIO APRICENA                 | <b>0 - 0</b> |
| 2. CANOSA S.R.L. - MINERVINO MURGE<br>ha riposato: AUDACE CERIGNOLA                | <b>3 - 1</b> |
| 3. MOLFETTA CALCIO - FORTIS TRANI<br>ha riposato: BISCEGLIE 1913 DONUVA APD        | <b>3 - 0</b> |
| 4. ATLETICO CORATO - TERLIZZI CALCIO<br>ha riposato: TALOS RUVO                    | <b>2 - 0</b> |
| 5. REAL ALTAMURA - ACQUAVIVA (1^ Giornata)<br>ha riposato: CALCIO GIOIA            | <b>1 - 0</b> |
| 6. CASTELLANETA - NUOVA LATERZA<br>ha riposato: MASSAFRA                           | <b>3 - 1</b> |
| 7. CAROVIGNO CALCIO - S.VITO<br>ha riposato: OSTUNI SPORT                          | <b>2 - 1</b> |
| 8. STELLA JONICA CAROSINO - V.MAZZOLA MONTEIASI<br>ha riposato: FRANCAVILLA CALCIO | <b>7 - 0</b> |
| 9. ERCHIE A.S.D. - SAN PANCRAZIO SALENTINO<br>ha riposato: MEDANIA                 | <b>0 - 1</b> |
| 10. VEGLIE - REAL SQUINZANO<br>ha riposato: NOVOLI                                 | <b>0 - 0</b> |
| 11. SAN DONATO - ATLETICO NARDO<br>ha riposato: COPERTINO                          | <b>1 - 0</b> |
| 12. PRO ITALIA GALATINA - GALATONE A.S.D.<br>ha riposato: NUOVA NARDO CALCIO       | <b>1 - 0</b> |
| 13. CASARANO - A.STEFANIZZI SOGLIANO<br>ha riposato: A.TOMA                        | <b>2 - 2</b> |
| 14. TAURISANO - GIOVENTU CALCIO MURO<br>ha riposato: VIRTUS CASARANO               | <b>0 - 0</b> |

## **PROGRAMMA GARE DEI TRIANGOLARI**

Giovedì 21 Settembre 2006 (3^ Giornata) **inizio ore 16.00**

1. SAN GIORGIO APRICENA - LUCERA CALCIO  
riposa: SAN SEVERO  
Campo Com."Stadio Del Marmo"- Apricena
2. MINERVINO MURGE - AUDACE CERIGNOLA  
riposa: CANOSA S.R.L.  
Campo Comunale - Minervino Murge
3. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - MOLFETTA CALCIO  
riposa: FORTIS TRANI  
Campo Comunale "G.Ventura"- Bisceglie
4. TALOS RUVO - ATLETICO CORATO  
riposa: TERLIZZI CALCIO  
Campo Comunale - Ruvo Di Puglia
5. ACQUAVIVA - CALCIO GIOIA - (2^ Giornata)  
riposa: REAL ALTAMURA  
Campo Comunale "Giammaria" - Acquaviva delle Fonti
6. NUOVA LATERZA - MASSAFRA  
riposa: CASTELLANETA  
Campo Com."Mad.Del.Grazie" Er.Ar. - Laterza
7. S.VITO - OSTUNI SPORT  
riposa: CAROVIGNO CALCIO  
Campo Comunale "E.M. Citiolo" - S.Vito dei Normanni
8. FRANCAVILLA CALCIO - STELLA JONICA CAROSINO  
riposa: V.MAZZOLA MONTEIASI  
Campo Com. Erba Artific.-Francavilla Fontana
9. SAN PANCRAZIO SALENTINO - MEDANIA  
riposa: ERCHIE A.S.D.  
Campo Comunale- S.Pancrazio Salentino
10. NOVOLI - VEGLIE  
riposa: REAL SQUINZANO  
Campo Comunale - Novoli
11. ATLETICO NARDO - COPERTINO  
riposa: SAN DONATO  
Campo Comunale "A.Viviani" - Nardò **inizio ore 20.00**
12. GALATONE A.S.D. - NUOVA NARDO CALCIO  
riposa: PRO ITALIA GALATINA  
Campo Comunale Galatone
13. A.TOMA - CASARANO  
riposa: A.STEFANIZZI SOGLIANO  
Campo Com."A.Tamborino Frisari"-Maglie
14. VIRTUS CASARANO - TAURISANO  
riposa: GIOVENTU CALCIO MURO  
Campo Comunale - Casarano

## **PROGRAMMA GARE DEI TRIANGOLARI**

Giovedì 5 Ottobre 2006 (3^ Giornata) **inizio ore 15.30**

5. CALCIO GIOIA - REAL ALTAMURA  
riposa: ACQUAVIVA  
Campo Com."V.Einaudi" Erba Art. - Gioia del Colle

**3.1.5. COPPA PUGLIA****RISULTATO GARE DEI 32° DI FINALE**

Gare di Giovedì 7 Settembre 2006 (ritorno)

1. VIESTESE - ATLETICO VIESTE	1 - 3	
2. TORREMAGGIORE CALCIO - LESINA	2 - 0	
3. NUOVA U.S. PIETRA - NUOVA DAUNIA	0 - 0	
4. SANT ONOFRIO CALCIO - MATINUM	2 - 2	
5. ATLETICO FOGGIA - ARPIFOGGIA	1 - 0	
6. ORDONA CALCIO - ATLETICO BOVINO	3 - 4	
7. ASCOLI SATRIANO - VIRGILIO MAROSO CANDELA	0 - 5	
8. MARGHERITA SPORT - RAFFAELE CASTRIOTTA	2 - 0	
9. REAL BARLETTA - AUDACE BARLETTA	0 - 0	
10. CITTA DI TERLIZZI AZZURRA - REAL CORATO	2 - 0	
11. ATLETICO MODUGNO - LIBERTAS PALESE	2 - 1	
12. TORITTO - EUROPA GRUMESE	0 - 3	
13. JAPIGIA - REAL ADELFA	1 - 3	
14. SANTERAMO - AVANTI DELFINI ALTAMURA	5 - 2	
15. SPORTING CLUB SAMMICHELE - CASAMASSIMA	2 - 2	
16. PUTIGNANO CALCIO - PRO GIOIA	2 - 1	
17. ATLETICO CALCIO MOTTOLA - ALBEROBELLO	3 - 1	
18. CRISPIANO - PALAGIANELLO	3 - 0(**)	
19. VIRTUS TARANTO - TAMBURI TARANTO		1 - 1
20. ANDRISANI CALCIO 1995 TA - ISCHIATARANTO	(*)	
21. FRAGAGNANO - FIBAL PULSANO 2000	3 - 2	
22. MARUGGIO CALCIO - LIZZANO	4 - 2	
23. COMMENDA BRINDISI - TORRE	1 - 0	
24. FRIGOLE - SURBO	3 - 2	
25. LEVERANO - FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	3 - 4	
26. MERINE - SAN CESARIO ARIA SANA	3 - 2	
27. MARTANO - GRECIA SALENTINA	3 - 0	
28. STELLA DEL COLLE - ARADEO CALCIO	0 - 0	
29. TUGLIE - ALEZIO	1 - 0	
30. NUOVA GIOVENTU SUPERSANO - GIOVENTU CALCIO PARABITA	3 - 0(*)	
31. MELISSANO - SPORTING TAVIANO	0 - 1	
32. NUOVA GAGLIANO DEL CAPO - ATLETICO TRICASE	1 - 5	

(\*) vedi delibera del Giudice Sportivo

(\*\*) a seguito di delibera del Giudice Sportivo e la Società A.S. PALAGIANELLO viene esclusione dalla COPPA PUGLIA (Art. 7 Regolamento Coppa Puglia)

*Per effetto dei risultati sportivi conseguiti negli accoppiamenti eliminatori, le sottoindicate Società si sono qualificate per i 16° di finale le cui gare di andata si svolgeranno GIOVEDÌ 5 Ottobre 2006 :*

G.S. ATLETICO VIESTE  
 A.S. TORREMAGGIORE CALCIO  
 A.S.D. NUOVA U.S. PIETRA  
 A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO  
 A.S.D. ATLETICO FOGGIA  
 A.S. ATLETICO BOVINO  
 POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA  
 G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA  
 A.S. REAL BARLETTA  
 A.S.D. CITTA DI TERLIZZI AZZURRA  
 A.S.D. LIBERTAS PALESE  
 A.S.D. EUROPA GRUMESE  
 F.C.D. REAL ADELFA  
 A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA  
 A.S.D. CASAMASSIMA  
 A.S. PUTIGNANO CALCIO  
 A.S. ATLETICO CALCIO MOTTOLA  
 U.S.D. CRISPIANO  
 A.S.D. TAMBURI TARANTO  
 (\*)  
 U.S. FRAGAGNANO  
 A.S. MARUGGIO CALCIO  
 A.C. TORRE  
 A.S. SURBO  
 A.C.D. FIAMMA SPORTIVA MONTERONI  
 A.S.D. MERINE  
 U.S.D. MARTANO  
 A.S.D. ARADEO CALCIO  
 A.C. ALEZIO  
 A.S. NUOVA GIOVENTU SUPERSANO  
 U.S.D. SPORTING TAVIANO  
 A.S.D. ATLETICO TRICASE

(\*) A seguito di delibera del Giudice Sportivo la gara **ANDRISANI CALCIO 1995 TA - ISCHIATARANTO** verrà recuperata **giovedì 21 Settembre 2006** sul **Centro Sportivo Comunale "Paolo VI" - Taranto**, con inizio alle **ore 16.00**

### MODIFICA CALENDARIO DELLE GARE

Si riporta qui di seguito il nuovo calendario gare:

16° DI FINALE	
Giovedì 5 Ottobre 2006 (andata)	Giovedì 19 Ottobre 2006 (ritorno)
OTTAVI DI FINALE	
Giovedì 2 Novembre 2006 (andata)	Giovedì 16 Novembre 2006 (ritorno)
QUARTI DI FINALE	
Giovedì 30 Novembre 2006 (andata)	Giovedì 14 Dicembre 2006 (ritorno)

SEMIFINALI	
Giovedì 11 Gennaio 2007 (andata)	Giovedì 25 Gennaio 2007 (ritorno)

FINALE REGIONALE
Mercoledì 7 Febbraio 2007

### 3.2. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 17 SETTEMBRE 2006

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

**Girone Unico:** la gara **NOVOLI - CALCIO FASANO** avrà luogo sul **Campo Comunale di Novoli**, con inizio alle ore 16.00.

la gara **REAL ALTAMURA - FRANCAVILLA CALCIO** avrà luogo sul **Campo Comunale di Altamura**, con inizio alle ore 16.00.

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**Girone B:** la gara **VIRTUS TARANTO - CRISPIANO** avrà luogo **Campo Comunale di Carosino**, con inizio alle ore 16.00.

#### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**Girone A:** la gara **ORTA NOVA - MONTELEONE** avrà luogo **Campo Comunale F. Paolo Digioio di Carapelle**, con inizio alle ore 16.00.

la gara **POLVA TRANI - ATLETICO ORSARA** avrà luogo **Campo Privato "Monsignor Addazi" di Trani**, con inizio alle ore **11.00**.

la gara **URSUS TRANI - LESINA** avrà luogo **Campo Privato "Monsignor Addazi" di Trani**, con inizio alle ore 16.00

**Girone B:** la gara **REAL CORATO - NUOVA VALENZANO** avrà luogo sul **Campo Comunale di Ruvo di Puglia**, con inizio alle ore **11.00**.

**Girone C:** la gara **APPIA BRINDISI - SAN MARZANO** avrà luogo sul **Campo Comunale "Bozzano" di Brindisi**, con inizio alle ore **11.00**.

# PROGRAMMA DELLE GARE

**DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006**
**CAMPIONATO ECCELLENZA**

<b>GIRONE UNICO</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
AUDACE CERIGNOLA	REAL ALTAMURA	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"	CERIGNOLA	15:30
CALCIO FASANO	PRO ITALIA GALATINA	CAMPO COMUNALE "VITO CURLO"	FASANO DI BRINDISI	15:30
COPERTINO	VICTORIA LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE	COPERTINO	15:30
FRANCAVILLA CALCIO	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	CAMPO COMUNALE ERBA ARTIFIC.	FRANCAVILLA FONTANA	15:30
MASSAFRA	A.TOMA	CAMPO COMUNALE "STADIO ITALIA"	MASSAFRA	15:30
MOLFETTA CALCIO	LUCERA CALCIO	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI"	MOLFETTA	15:30
NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.	CALCIO CAPURSO	CAMPO COMUNALE "A.VIVIANI"	NARDO	15:30
OSTUNI SPORT	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	CAMPO COMUNALE	OSTUNI	15:30
SAN GIORGIO APRICENA	NOVOLI	CAMPO COM.STADIO DEL MARMO	APRICENA	15:30

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

<b>GIRONE A</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
ACQUAVIVA	TERLIZZI CALCIO	CAMPO COMUNALE "GIAMMARIA"	ACQUAVIVA DELLE FONTI	15:30
ATLETICO CONVERSANO	CASTELLANETA	CAMPO COM."P.LORUSSO" ERB.ART.	CONVERSANO	15:30
ATLETICO CORATO	POLIMNIA CALCIO	<b>CAMPO</b>	<b>DA DESTINARSI</b>	15:30
CANOSA S.R.L.	ATLETICO MOLA	CAMPO COM. "SABINO MAROCHINO"	CANOSA DI PUGLIA	15:30
FORTIS TRANI	CASTELLANA	<b>CAMPO</b>	<b>DA DESTINARSI</b>	15:30
MINERVINO MURGE	CALCIO GIOIA	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE	15:30
NUOVA LATERZA	TALOS RUVO	CAMPO COM.MAD.DEL.GRAZIE ER.AR	LATERZA	15:30
SAN SEVERO	CAROVIGNO CALCIO	CAMPO COMUNALE "RICCIARDELLI"	SAN SEVERO	15:30

  

<b>GIRONE B</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
A.STEFANIZZI SOGLIANO	TAURISANO	CAMPO COMUNALE	SOGLIANO CAVOUR	15:30
CASARANO	ERCHIE A.S.D.	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>RACALE</b>	15:30
GALATONE A.S.D.	MEDANIA	CAMPO COMUNALE	GALATONE	15:30
GIOVENTU CALCIO MURO	VEGLIE	CAMPO COMUNALE "CENTRO POL."	MURO LECCESE	15:30
REAL SQUINZANO	VIRTUS CASARANO	CAMPO COMUNALE	SQUINZANO	15:30
S.VITO	ATLETICO NARDO	CAMPO COMUNALE "E.M. CITIOLO"	SAN VITO DEI NORMANNI	15:30
SAN PANCRAZIO SALENTINO	V.MAZZOLA MONTEIASI	CAMPO COMUNALE	SAN PANCRAZIO SALENTINO	15:30
STELLA JONICA CAROSINO	SAN DONATO	CAMPO COMUNALE	CAROSINO	15:30

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

<b>GIRONE A</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
ARPIFOGGIA	TORREMAGGIORE CALCIO	CAMPO "OPERA DON UVA"	FOGGIA	15:30
ASCOLI SATRIANO	MARGHERITA SPORT	CAMPO COMUNALE	ASCOLI SATRIANO	15:30
ATLETICO FOGGIA	RAFFAELE CASTRIOTTA	<b>CAMPO COMUNALE ERB.ART.</b>	<b>LUCERA</b>	15:30
ATLETICO MODUGNO	ATLETICO VIESTE	CAMPO COMUNALE "ERB.ART."	MODUGNO	15:30
CITTA DI TERLIZZI AZZURRA	NUOVA DAUNIA	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>RUVO DI PUGLIA</b>	15:30
MATINUM	AUDACE BARLETTA	CAMPO COMUNALE	MATTINATA	15:30
REAL BARLETTA	ATLETICO BOVINO	CAMPO COMUNALE "LELLO SIMEONE"	BARLETTA	15:30
VIESTESE	VIRGILIO MAROSO CANDELA	CAMPO COMUNALE	VIESTE	15:30

  

<b>GIRONE B</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
ALBEROBELLO	FRAGAGNANO	CAMPO COMUNALE	ALBEROBELLO	15:30
CRISPIANO	SANTERAMO	CAMPO COMUNALE "VIA QUASIMODO"	CRISPIANO	15:30
LIZZANO	VIRTUS TARANTO	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>FRAGAGNANO</b>	15:30
PALAGIANELLO	EUROPA GRUMESE	CAMPO COMUNALE	PALAGIANELLO	15:30
PRO GIOIA	CASAMASSIMA	CAMPO COM.V.EINAUDI ERBA ART.	GIOIA DEL COLLE	15:30
PUTIGNANO CALCIO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	CAMPO COMUNALE "TORINO 49"	PUTIGNANO	15:30
TAMBURI TARANTO	JAPIGIA	<b>CAMPO</b>	<b>DA DESTINARSI</b>	15:30
TORITTO	FIBAL PULSANO 2000	<b>CAMPO COMUNALE "VITO VENTOLA"</b>	<b>GRUMO APPULA</b>	15:30

  

<b>GIRONE C</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>		
ALEZIO	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	CAMPO COMUNALE "GIAMPIERO COMBI	ALEZIO	15:30
ATLETICO TRICASE	SPORTING TAVIANO	STADIO COMUNALE "SAN VITO"	TRICASE	15:30
FRIGOLE	LEVERANO	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>CASTRI DI LECCE</b>	15:30
GIOVENTU CALCIO PARABITA	MANDURIA SPORT	CAMPO COMUNALE "G.DIMO"	PARABITA	15:30
GRECIA SALENTINA	MARTANO	CAMPO COMUNALE STERNATIA	STERNATIA	15:30
MARUGGIO CALCIO	SAN CESARIO ARIA SANA	CAMPO COMUNALE	MARUGGIO	15:30
SURBO	MERINE	CAMPO COMUNALE	SURBO	15:30
TORRE	TUGLIE	CAMPO COMUNALE	TORRE SANTA SUSANNA	15:30
Riposa.....	ARADEO CALCIO			

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

<b>GIRONE A</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>	
ATLETICO ORSARA	JUVENALIA	CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO"	ORSARA DI PUGLIA 15:30
CARAPELLE	ORDONA CALCIO	CAMPO COMUNALE F.PAULO DIGIOIO	CARAPELLE 15:30
FOGGIA INCEDIT	SPORTING CLUB VICO	<b>CAMPO COMUNALE "SAN PIO X"</b>	<b>LUCERA</b> 15:30
LESINA	POLVA TRANI	CAMPO COMUNALE	LESINA 15:30
MONTELEONE	URSUS TRANI	CAMPO COMUNALE "FOGLIANO"	MONTELEONE DI PUGLIA 15:30
NUOVA U.S. PIETRA	NUOVA ANDRIA	CAMPO COMUNALE	PIETRAMONTECORVINO 15:30
SANT ONOFRIO CALCIO	ORTA NOVA	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (A)	SAN GIOVANNI ROTONDO 15:30
TRINITAPOLI	SAN GIOVANNI ROTONDO	CAMPO COMUNALE	TRINITAPOLI 15:30
<b>GIRONE B</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>	
ALTAMURA S.R.L.	BITETTO	CAMPO COMUNALE "CAGNAZZI"	ALTAMURA 15:30
CALCIO PELLEGRINO	BARI SPORT	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.	CASTELLANA GROTTE 15:30
GRUMESE	AVANTI DELFINI ALTAMURA	<b>POLISPOR.COMUNALE "VIA GRUMO"</b>	<b>CASSANO DELLE MURGE</b> 15:30
LIBERTAS PALESE	REAL ADELFA	CAMPO COMUNALE	BARI - PALESE 15:30
NUOVA VALENZANO	CHAMPIONS PUTIGNANO	CAMPO COMUNALE	VALENZANO 15:30
PUGLIA SPORT ALTAMURA	REAL CORATO	CAMPO COMUNALE "CAGNAZZI"	ALTAMURA <b>11:00</b>
RINASCITA RUTIGLIANESE	EUROPA CALCIO PALESE	CAMPO COMUNALE	RUTIGLIANO 15:30
VIRTUS BITRITTO	PEZZE	CAMPO COMUNALE	BITRITTO 15:30
<b>GIRONE C</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>	
A.PONZETTA 2002	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	CAMPO"POL.CENTRO JONICO" C11	TARANTO (RIONE TAMBURI) 15:30
ANDRISANI CALCIO 1995 TA	APPIA BRINDISI	<b>CAMPO</b>	<b>DA DESTINARSI</b> 15:30
ATLETICO MELENDUGNO	NERETINA CALCIO	CAMPO COMUNALE "A. DELL'ANNA"	MELENDUGNO 15:30
COMMENDA BRINDISI	ISCHIATARANTO	CAMPO COMUNALE "BOZZANO"	BRINDISI <b>11:00</b>
GIOVENTU MARTINA	CARMIANO	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA 15:30
SAN MARZANO	MEC LECCE	<b>CAMPO COMUNALE "CAMASSA"</b>	<b>SAVA</b> 15:30
SAN PIETRO IN LAMA	TUTURANO	CAMPO COMUNALE	SAN PIETRO IN LAMA 15:30
STRUDA	CISTERNINO	CAMPO COMUNALE	STRUDA 15:30
<b>GIRONE D</b>	<b>4ª GIORNATA DI ANDATA</b>	<b>DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006</b>	
GIGI MERONI MONTESANO	NUOVA GAGLIANO DEL CAPO	CAMPO COMUNALE "GIGI MERONI"	MONTESANO SALENTINO 15:30
GIOVENTU CALCIO CUTRO	LORENZO MARIANO	CAMPO COMUNALE	CUTROFIANO 15:30
MELISSANO	OTRANTO	CAMPO COMUNALE	MELISSANO 15:30
NUOVA SPONGANO	PARABITA	CAMPO COMUNALE	SPONGANO 15:30
SALIGNANO	PATRIARCA POGGIARDO	CAMPO COMUNALE "ERBA ARTIFIC."	CASTRIGNANO DEL CAPO 15:30
STELLA DEL COLLE	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>MATINO</b> 15:30
UGC CURSI MELPI CASTR.	NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	CAMPO COMUNALE	CURSI 15:30
UNITED TAURISANO	MARITTIMA	CAMPO COMUNALE	TAURISANO 15:30

## 4. RISULTATI GARE

### INCONTRI DISPUTATI

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

##### GIRONE: UNICO

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	AUDACE CERIGNOLA	A.TOMA	1 - 2
		CALCIO FASANO	CALCIO CAPURSO	1 - 0
		FRANCAVILLA CALCIO	VICTORIA LOCOROTONDO	0 - 0
		MASSAFRA	COPERTINO	0 - 2
		MOLFETTA CALCIO	REAL ALTAMURA	2 - 1
		NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.	LUCERA CALCIO	0 - 1
		OSTUNI SPORT	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	1 - 0
		PRO ITALIA GALATINA	NOVOLI	1 - 0
		SAN GIORGIO APRICENA	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	1 - 1

**CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE: A**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	ACQUAVIVA	CASTELLANETA	1 - 0
		ATLETICO CONVERSANO	POLIMNIA CALCIO	0 - 4
		ATLETICO CORATO	MINERVINO MURGE	4 - 2
		ATLETICO MOLA	CASTELLANA	2 - 1
		CANOSA S.R.L.	TALOS RUVO	2 - 1
		FORTIS TRANI	TERLIZZI CALCIO	1 - 1
		NUOVA LATERZA	CAROVIGNO CALCIO	1 - 1
		SAN SEVERO	CALCIO GIOIA	1 - 2

**GIRONE: B**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	CASARANO	ATLETICO NARDO	4 - 1
		GALATONE A.S.D.	VIRTUS CASARANO	1 - 2
		GIOVENTU CALCIO MURO	MEDANIA	0 - 3
		REAL SQUINZANO	V.MAZZOLA MONTEIASI	2 - 0
		S.VITO	TAURISANO	0 - 1
		SAN DONATO	VEGLIE	0 - 0
		SAN PANCRAZIO SALENTINO	A.STEFANIZZI SOGLIANO	3 - 3
		STELLA JONICA CAROSINO	ERCHIE A.S.D.	0 - 1

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GIRONE A**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	ARPIFOGGIA	MARGHERITA SPORT	2 - 1
		ASCOLI SATRIANO	AUDACE BARLETTA	3 - 0
		ATLETICO BOVINO	VIRGILIO MAROSO CANDELA	3 - 2
		ATLETICO FOGGIA	NUOVA DAUNIA	1 - 0
		CITTA DI TERLIZZI AZZURRA	ATLETICO VIESTE	0 - 3
		MATINUM	ATLETICO MODUGNO	2 - 1
		REAL BARLETTA	RAFFAELE CASTRIOTTA	0 - 3
		VIESTESE	TORREMAGGIORE CALCIO	1 - 2

**GIRONE B**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	ALBEROBELLO	FIBAL PULSANO 2000	1 - 2
		JAPIGIA	CASAMASSIMA	2 - 1
		LIZZANO	CRISPIANO	2 - 3
		PALAGIANELLO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	2 - 3
		PRO GIOIA	EUROPA GRUMESE	0 - 2
		PUTIGNANO CALCIO	VIRTUS TARANTO	2 - 1
		TAMBURI TARANTO	FRAGAGNANO	4 - 1
		TORITTO	SANTERAMO	2 - 1

**GIRONE C**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
10/09/06	2/A	ALEZIO	SPORTING TAVIANO	3 - 1
		ATLETICO TRICASE	ARADEO CALCIO	2 - 0
		FRIGOLE	SAN CESARIO ARIA SANA	2 - 0
		GIOVENTU CALCIO PARABITA	TUGLIE	1 - 2
		GRECIA SALENTINA	MANDURIA SPORT	0 - 0
		LEVERANO	MARTANO	2 - 2
		MARUGGIO CALCIO	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	2 - 0
		TORRE	MERINE	2 - 1
		SURBO : ha riposato		

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	ATLETICO ORSARA	URSUS TRANI	4 - 1
		CARAPELLE	SAN GIOVANNI ROTONDO	3 - 2
		FOGGIA INCEDIT	POLVA TRANI	4 - 0
		LESINA	ORTA NOVA	2 - 1
		NUOVA U.S. PIETRA	SPORTING CLUB VICO	1 - 2
		ORDONA CALCIO	NUOVA ANDRIA	2 - 2
		TRINITAPOLI	JUVENALIA	3 - 0

**GIRONE: B**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	ALTAMURA S.R.L.	BARI SPORT	1 - 0
		CALCIO PELLEGRINO	PEZZE	1 - 2
		EUROPA CALCIO PALESE	CHAMPIONS PUTIGNANO	2 - 1
		NUOVA VALENZANO	BITETTO	2 - 2
		PUGLIA SPORT ALTAMURA	AVANTI DELFINI ALTAMURA	1 - 1
		RINASCITA RUTIGLIANESE	REAL CORATO	4 - 0
		VIRTUS BITRITTO	LIBERTAS PALESE	1 - 0

**GIRONE: C**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	A.PONZETTA 2002	CARMIANO	3 - 4
		ANDRISANI CALCIO 1995 TA	TUTURANO	7 - 0
		APPIA BRINDISI	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	1 - 0
		ATLETICO MELENDUGNO	ISCHIATARANTO	1 - 1
		GIOVENTU MARTINA	CISTERMINO	0 - 2
		SAN MARZANO	COMMENDA BRINDISI	2 - 2
		SAN PIETRO IN LAMA	NERETINA CALCIO	1 - 2
		STRUVA	MEC LECCE	3 - 0

**GIRONE: D**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	GIGI MERONI MONTESANO	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA	0 - 1
		GIOVENTU CALCIO CUTRO	NUOVA GAGLIANO DEL CAPO	1 - 5
		LORENZO MARIANO	MARITTIMA	4 - 1
		MELISSANO	PARABITA	3 - 2
		NUOVA SPONGANO	PATRIARCA POGGIARDO	3 - 7
		SALIGNANO	UGC CURSI MELPI CASTR.	2 - 1
		STELLA DEL COLLE	NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	1 - 3
		UNITED TAURISANO	OTRANTO	2 - 1

**GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE****CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	SANT ONOFRIO CALCIO	MONTELEONE	D

**GIRONE: B**

DATA	GIORNATA			
10/09/06	2/A	GRUMESE	REAL ADELFA	D

**LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO****CODICE DESCRIZIONE**

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nino Campanale (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 12/9/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

--- GARE DEL 10/ 9/ 2006 ---

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

- €800**      **MOLFETTA CALCIO**  
Propri sostenitori in tribuna si azzuffavano con i tifosi della squadra avversaria lanciando al loro indirizzo oggetti vari, bottiglie d'acqua in plastica ed aste di bandiera. Inoltre tre sostenitori che si trovavano in un diverso settore da quello dove avvenivano i disordini scavalcavano la rete di recinzione ed entravano nel recinto di gioco dove percorrendo la pista di atletica raggiungevano il settore interessato alla rissa e prendevano parte ai tafferulli.  
La calma veniva stabilita con l'intervento di circa venti carabinieri e la gara veniva ripresa dopo cinque minuti di interruzione.  
**CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONE AL RIPETERSI DI TALI EPISODI.**
- €500**      **REAL ALTAMURA**  
Propri sostenitori in tribuna si azzuffavano con i tifosi della squadra avversaria lanciando al loro indirizzo oggetti vari, bottiglie d'acqua in plastica ed aste di bandiera. La calma veniva stabilita con l'intervento di circa venti carabinieri e la gara veniva ripresa dopo cinque minuti di interruzione.
- €400**      **NOVOLI**  
Propri sostenitori lanciavano in campo due bottiglie d'acqua e due petardi che esplodevano ad alcuni metri da un assistente dell'arbitro provocandogli per un paio di minuti un senso di vertigine.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

BATTAGLIA LORENZO	(Massafra)
BRIGANTE GIULIO	(Novoli)
PREVIDERIO RUDY	(Novoli)
GALEANDRO LUIGI	(Nuova Polisportiva Noci)

#### **Squalifica per una gara effettiva**

DERAZZA STEFANO	(A.Toma)
DE PASCALIS CLAUDIO	(Calcio Fasano)
BRANA GIUSEPPE	(Nuova Nardo Calcio S.R.L.)
INSANGUINE VITTORIO	(Nuova Polisportiva Noci)

## **5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

--- GARE DEL 10/ 9/2006 ---

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDE**

€400	<b>VIRTUS CASARANO</b> Propri sostenitori colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro inoltre lanciavano in campo un'asta lunga cinquanta centimetri, una bottiglia di plastica vuota ed un secchio di metallo senza conseguenze.
€250	<b>GALATONE A.S.D.</b> A fine gara negli spogliatoi un soggetto non identificato colpiva un assistente dell'arbitro con una manata sul viso

### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 21/ 9/2006 al sig. GRECO MARCELLO (SAN DONATO)

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **Squalifica fino al 21/ 9/2006**

LOTITO MICHELE (ATLETICO CORATO)  
(VEDI REFERTO ASSISTENTE)

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

VOGLINO RENATO (Acquaviva)  
RENIS ANTONIO (Galatone A.S.D.)

#### **Squalifica per una gara effettiva**

COLACI ANGELO (Galatone A.S.D.)  
SABATO GIUSEPPE (Gioventu Calcio Muro)  
DI SANTANTONIO FABIO (Medania)  
LOMONTE DOMENICO (Minervino Murge)  
GRECO OSCAR (Real Squinzano)  
FERRARA VINCENZO (San Severo)  
CATAPANO FRANCESCO (Stella Jonica Carosino)  
LO BIANCO ANDREA (Stella Jonica Carosino)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una gara effettiva**

IURLARO GIAMPIERO (S.Vito)  
A fine gara

## **5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

--- GARE DEL 10/ 9/2006 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDE**

€200      **ATLETICO TRICASE**  
Propri sostenitori proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo del commissario di campo nonché gli organi federali.

### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 21/ 9/2006 al sig. MASCIELLO MICHELANGELO (ATLETICO BOVINO)

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **Squalifica fino al 21/ 9/2006**

COLAGIORGIO LUIGI (ATLETICO TRICASE)

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

NEGRO VITO	(Alberobello)
SARACINO PASQUALE	(Virgilio Maroso Candela)

#### **Squalifica per una gara effettiva**

CATALANO MICHELE	(Atletico Modugno)
MILELLA GAETANO	(Atletico Modugno)
DE LORENZIS PIERLUIGI	(Citta Di Terlizzi Azzurra)
DI PACE SALVATORE	(Margherita Sport)
TROTTA GIUSEPPE	(Matinum)
GIARRUSSO ANTONIO PIO	(Viestese)
DI STANI ANGELO	(Virtus Taranto)
DE GIORGI TOMMASO	(Atletico Tricase)
MARGARITO GUIDO	(Atletico Tricase)
MUSCARA GRAZIANO	(Grecia Salentina)
QUARTA FABIO GIULIANO	(Tuglie)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per tre gare effettive**

GENCHI VITO	(Pro Gioia)
-------------	-------------

A fine gara colpiva un'avversario con un calcio alla gamba.

#### **Squalifica per due gare effettive**

NETTI ANTONELLO	(Alberobello)
-----------------	---------------

A fine gara

## **5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

--- GARE DEL 10/ 9/2006 ---

### **PREANNUNCI DI RECLAMO**

#### **Gara GRUMESE - REAL ADELFA del 10/ 9/ 6**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. GRUMESE si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

## **Gara SANT ONOFRIO CALCIO - MONTELEONE del 10/ 9/ 6**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI MASSAGGIATORI**

##### **Squalifica Fino al 21/ 9/2006**

RUSSO MICHELE (SANT ONOFRIO CALCIO)

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per tre gare effettive**

TAPPERO GIANPIERO

(Gioventu Martina)

A gioco fermo proferiva frasi gravemente ingiuriose e irrispettose nei confronti del direttore di gara che tentava di colpire senza riuscirci.

##### **Squalifica per due gare effettive**

ATTOLINO COSIMO

(Andrisani Calcio 1995 Ta)

RANA VINCENZO

(Bari Sport)

TREGUA FABRIZIO

(Commenda Brindisi)

NARDELLI FRANCESCO

(Gioventu Martina)

FATTIZZO BIAGIO

(Parabita)

SERANO IVAN

(San Giovanni Rotondo)

##### **Squalifica per una gara effettiva**

MIRAGLIA COSIMO

(Atletico Calcio Mottola)

GIULIANO DOMENICO

(Carapelle)

COSTANTINI MARCO

(Commenda Brindisi)

CUDAZZO SALVATORE

(Gioventu Calcio Cutro)

CAMPANELLA GIUSEPPE

(Gioventu Martina)

ATTOLICO TOMMASO

(Libertas Palese)

MORRA CELESTE

(Monteleone)

CORVAGLIA VINCENZO

(Nuova Spongano)

MARGIOTTA TIBERIO

(Nuova U.S. Pietra)

CARIDDI STEFANO

(Otranto)

RICCIO JACOPO

(Parabita)

GALLO SILVESTRO

(Pezze)

ROSELLI FRANCESCO

(Real Corato)

VERGURA MICHELE

(San Giovanni Rotondo)

ELETTO CRISTIAN

(San Marzano)

VENEZIANI NICOLA PIO

(Sporting Club Vico)

ORLANDO ROCCO

(United Taurisano)

ROSALFIO GIANLUCA

(United Taurisano)

## **5.1.5. COPPA ITALIA**

--- GARE DEL 6/ 9/2006 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva**

CURSI FRANCESCO

(Pro Italia Galatina)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Ammonizione con diffida (I infr)**

CICCARESE GIANLUCA (Galatone A.S.D.)  
CONTE SALVATORE (Galatone A.S.D.)

CARACHINO MARCO (Pro Italia Galatina)

--- GARE DEL 7/ 9/2006 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

€300

TAURISANO

Propri tifosi lanciavano contro un assistente dell'arbitro alcune pietre, senza colpirlo.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

##### **Squalifica fino al 4/10/2006**

DI VENERE MUZIO (ACQUAVIVA)  
A fine gara.

INGLESE ARMANDO (REAL SQUINZANO)

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

VOGLINO RENATO (Acquaviva)  
CANNOLETTA FRANCESCO (Real Squinzano)

#### **Squalifica per una gara effettiva**

GRIMALDI ROBERTO (Atletico Mola)  
CARLUCCI ISODORO (S.Vito)  
DE BLASI FRANCESCO (San Donato)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)**

SEDILE STEFANO (A.Stefanizzi Sogliano) TAURISANO FABIO (Carovigno Calcio)  
LANDOLFI NICOLA (Canosa S.R.L.) CHIRI DANIELE (Gioventu Calcio Muro)

#### **Ammonizione con diffida (I infr)**

PATRUNO ANTONIO (A.Stefanizzi Sogliano)  
DI CARNE FRANCESCO SAVER (Atletico Conversano)  
PIGNATARO ANTONIO (Atletico Conversano)  
BORRELLI MASSIMO (Atletico Corato)  
MILELLA ARCANGELO (Atletico Corato)  
RIZZI PASQUALE (Atletico Corato)  
SCHITO MIRCO (Atletico Nardo)  
CARBONARA VITO (Calcio Capurso)  
CICOTELLO MARTIN LEONEL (Calcio Fasano)  
LAGUARDIA MICHELE (Calcio Fasano)  
MILLAN GESTO DAMIAN OMAR (Calcio Fasano)  
CAPUANO VINCENZO (Canosa S.R.L.)  
DIBENEDETTO SABINO (Canosa S.R.L.)  
PLACI MICHELE (Casarano)  
ROMANELLI SALVATORE (Casarano)  
FANELLI ONOFRIO (Castellana)  
MASTELLONE MASSIMO (Castellana)  
SABBATELLI FRANCESCO (Castellana)  
MACCHIA ANTONIO (Erchie A.S.D.)  
CARLUCCI DOMENICO (Fortis Trani)  
FIORELLA DOMENICO (Fortis Trani)  
STRAMAGLIA VINCENZO (Fortis Trani)  
PRESICCE MARIO (Gioventu Calcio Muro)  
CANNAROZZI FRANCESCO (Lucera Calcio)

OTTAVIANO LORENZO (Lucera Calcio)  
RIZZI ANTONIO (Lucera Calcio)  
DI VIETRO FABIO (Minervino Murge)  
PARENTE NICOLA (Minervino Murge)  
DEL VESCOVO MAURO (Molfetta Calcio)  
BELVISO SAVERIO (Nuova Laterza)  
GUGLIELMI GIUSEPPE (Nuova Laterza)  
GENCO GIUSEPPE (Nuova Polisportiva Noci)  
INSANGUINE VITTORIO (Nuova Polisportiva Noci)  
PETRERA MARCO (Nuova Polisportiva Noci)  
LATERZA GIUSEPPE (Polimnia Calcio)  
TROIISI GIAMPIERO (Polimnia Calcio)  
RUBICHI DANIELE (San Donato)  
DE GIOIA ANTONIO (San Pancrazio Salentino)  
IAIA MARCO ELIO (San Pancrazio Salentino)  
PAZIENZA SALVATORE (San Severo)  
PROFILO MARCO (San Severo)  
CATAPANO FRANCESCO (Stella Jonica Carosino)  
CAGNETTA ROBERTO (Terlizzi Calcio)  
PURGATORIO DOMENICO (Terlizzi Calcio)  
MOSCA PIETRO (V.Mazzola Monteiasi)  
ROLLO GIOVANNI (Veglie)  
MAURELLI SALVATORE (Victoria Locorotondo)  
PASCAZIO NICOLA (Victoria Locorotondo)

## **5.1.6. COPPA PUGLIA**

--- GARE DEL 7/ 9/2006 ---

### **RECLAMI**

#### **Gara ANDRISANI CALCIO 1995 TA - ISCHIATARANTO del 7/ 9/2006**

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali rilevato

- che l'incontro non é stato disputato a causa di una manifestazione di protesta che ha impedito l'accesso all'impianto;
  - che per l'effetto nella fattispecie si ravvede l'esistenza di una causa di forza maggiore;
- tanto premesso

D E L I B E R A

di demandare al C.R. Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

#### **Gara CRISPIANO - PALAGIANELLO del 7/ 9/2006**

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la Società PALAGIANELLO non si presentava sul terreno di giuoco nei tempi regolamentari;

- che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara, visti ed applicati gli artt. 53 NOIF e 12 CGS

D E L I B E R A

di comminare a carico della Società PALAGIANELLO:

la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CRISPIANO;

l'ammenda di Euro 150,00 per rinuncia

l'ammenda di Euro 200,00 a titolo di mancata incasso

di demandare al Comitato Regionale Pugliese in ordine ai provvedimenti di esclusione dalla manifestazione

#### **Gara NUOVA GIOVENTU SUPERSANO - GIOVENTU CALCIO PARABITA del 7/ 9/2006**

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- che il C.U. n° 4 pubblicato dal C.R.P. in data 28.8.2006 impone l'utilizzo sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1987 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi pena la perdita dell'incontro ai sensi dell'art. 12 comma 5 CGS;

- che dall'esame del referto arbitrale, confermato dal successivo supplemento, é emerso che la Società GIOVENTU CALCIO PARABITA ha utilizzato n° 2 giocatori Juniores nati dopo 1.1.1988 sino al termine della gara, così contravvenendo alla suddetta previsione;

tanto premesso

D E L I B E R A

di comminare a carico della società GIOVENTU CALCIO PARABITA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società NUOVA GIOVENTU SUPERSANO

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **Perdita della gara:**

##### **GIOVENTU CALCIO PARABITA**

Vedi delibera

##### **PALAGIANELLO**

Vedi delibera

#### **AMMENDE**

€200      **PALAGIANELLO**  
Vedi delibera

€150      **PALAGIANELLO**  
Vedi delibera

### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica fino al 14/11/2006**

MIRAGLIA COSIMO (Atletico Calcio Mottola)

A seguito di un fallo colpiva volontariamente al volto un'avversario con il pallone.

##### **Squalifica per quattro gare effettive**

TARANTINO FRANCESCO (Atletico Modugno)

A gioco fermo colpiva con un violento calcio all'addome il portiere avversario

##### **Squalifica per tre gare effettive**

MANNI MARCO (Commenda Brindisi)

Espulso per doppia ammonizione tentava di colpire il Direttore di gara con uno schiaffo senza riuscirci

DE SANTIS STEFANO (Surbo)

Teneva comportamento gravemente minaccioso nei riguardi del Direttore di gara

##### **Squalifica per due gare effettive**

DE MAGLIE FULVIO (Fragagnano)

##### **Squalifica per una gara effettiva**

QUARTA STEFANO (Fiamma Sportiva Monteroni)

LATERZA PIETRO (Fragagnano)

FULCO LUIGI (Grecia Salentina)

TRENTA SANDRO (Grecia Salentina)

RUGGIERO EMANUELE (Libertas Palese)

DI LEO GIOVANNI (Ordonia Calcio)

MARINELLI MASSIMO (Tamburi Taranto)

RICCI CARMELO (Tamburi Taranto)

LAURIOLA PIETRO (Viestese)

CERVINO ANGELO (Virtus Taranto)

## **NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)**

CALTABIANO ALESSIO (Atletico Calcio Mottola)  
DAMORE FRANCESCO (Atletico Foggia)  
TASSIELLI FILIPPO (Europa Grumese)  
TEMPINI SALVATORE (Fibal Pulsano 2000)  
CHISENA ANTONIO (Fragagnano)  
ARGENIO SIMONE (Lesina)  
SAPONARO LUCIANO (Leverano)  
SARACINO GIUSEPPE (Libertas Palese)

ZAPPATORE FEDERICO (Martano)  
LACAITA LORENZO (Maruggio Calcio)  
BASSI EMANUELE (Ortona Calcio)  
QUACQUARELLI GIUSEPPE (Real Barletta)  
SERRACCA NICOLA (Sporting Taviano)  
SANTORO ANTONIO (Tamburi Taranto)  
LONGO GABRIELE (Viestese)  
NETTI NICOLA (Virtus Taranto)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

CHIUMENTO CARMELO (Viestese)

### **Ammonizione con diffida (I infr)**

MURAGLIA FRANCESCO (Alberobello)  
TODARO ALESSANDRO (Alezio)  
DE MATTEIS MATTEO (Aradeo Calcio)  
MANCO DANIELE (Aradeo Calcio)  
PETRUCELLI MIRKO IVAN (Aradeo Calcio)  
STANCA ANDREA (Aradeo Calcio)  
DELLI CARRI VINCENZO (Arpifoggia)  
PETRONIO GIOVANNI LUCIAN (Arpifoggia)  
ORTECA ROSARIO PIO (Ascoli Satriano)  
RUSSO FILIPPO (Ascoli Satriano)  
RUSSO MICHELE (Ascoli Satriano)  
CALO VINCENZO (Atletico Calcio Mottola)  
DONVITO MARCO (Atletico Calcio Mottola)  
PERILLO LUIGI (Atletico Calcio Mottola)  
BOTTA ARTURO (Atletico Modugno)  
MILELLA GAETANO (Atletico Modugno)  
SCALETTA IGNAZIO (Atletico Modugno)  
FRANZA ANTONIO (Atletico Tricase)  
AUGELLI ROCCO (Atletico Vieste)  
GUALANO MICHELE (Atletico Vieste)  
SALVEMINI ANTONIO (Audace Barletta)  
DE MICHELE ONOFRIO (Casamassima)  
DI LAURO IGNAZIO (Citta Di Terlizzi Azzurra)  
FACCILONGO NICOLA (Europa Grumese)  
RUGGIERO MAURO (Europa Grumese)  
CAPPELLO GIORGIO (Fiamma Sportiva Monteroni)  
CIACCIA MARCO (Fiamma Sportiva Monteroni)  
QUARTA ALESSIO (Fiamma Sportiva Monteroni)  
CAPPUCCIO CIRO (Fibal Pulsano 2000)  
GALLITELLI DARIO (Fibal Pulsano 2000)  
FELICE SALVATORE (Fragagnano)  
DE GIORGI MASSIMO (Frigole)  
MERCADANTE ANDREA (Frigole)  
PETRELLI GIULIANO (Frigole)  
STEFANELLI ANTONIO (Gioventu Calcio Parabita)  
TRIDICI ANDREA (Gioventu Calcio Parabita)  
DELL ATTI LUCA (Grecia Salentina)  
MURCIANO VALENTINO (Grecia Salentina)  
PAPARUSSO GIUSEPPE (Japigia)  
BELLOMO GIANLUCA (Libertas Palese)  
CONCA FRANCESCO (Libertas Palese)  
RIEFOLI LUIGI (Margherita Sport)  
CASTRIOTTA FRANCESCO (Matinum)  
LA TORRE GIUSEPPE (Matinum)  
COLITTI MIRKO (Melissano)  
MARRA ALDO (Melissano)  
NASSISI ANTONIO (Melissano)

MICELLI LEANDRO (Merine)  
SCRIMITORE FEDERICO (Merine)  
BASILE STEFANO MICHELE (Nuova Gagli. Del Capo)  
COLUCCI DARIO (Nuova U.S. Pietra)  
TORELLA FILIPPO (Nuova U.S. Pietra)  
LENSI DONATO (Ortona Calcio)  
FINOCCHIO SAVERIO (Pro Gioia)  
GENCHI VITO (Pro Gioia)  
GENTILE NICOLA (Pro Gioia)  
NISTRI DOMENICO (Putignano Calcio)  
GRAVINESE ELIA (Raffaele Castriotta)  
MANGANO NICOLA (Raffaele Castriotta)  
TESTONE ROBERTO (Raffaele Castriotta)  
MASTROGIACOMO ILARIO (Real Adelfia)  
FRANCAVILLA MICHELE (Real Barletta)  
LEMMA PAOLO (Real Barletta)  
RINELLA SALVATORE (Real Barletta)  
STRIPPOLI MICHELE (Real Corato)  
ZAZA CRISTIAN (Real Corato)  
BRAMBILLA PISONI STEFANO (S. Cesario Aria Sana)  
CARLINO MATTEO (San Cesario Aria Sana)  
CAPUANO GIUSEPPE (Sant Onofrio Calcio)  
DANIELE ANTONIO (Sant Onofrio Calcio)  
STANO GIOVANNI (Santeramo)  
LITURRI FRANCESCO (Sporting Club Sammichele)  
SPANO IVAN (Sporting Taviano)  
DE LORENZIS ANTONIO (Surbo)  
MACI COSIMO (Surbo)  
MARASCO GIOVANNI (Surbo)  
TASTO ANTONIO (Tamburi Taranto)  
CAMPANELLI GIANLUCA (Toritto)  
FARIELLO GIOVANNI (Toritto)  
POVEROMO FRANCESCO (Toritto)  
COPPOLA EUGENIO (Torre)  
DI GIULIO MASSIMO (Torre)  
MUSIO CESARE (Torre)  
OCCHICONE ALESSANDRO (Torremaggiore Calcio)  
SOLDANO EMILIO (Torremaggiore Calcio)  
CIULLO GIUSEPPE (Tuglie)  
PASQUA FRANCESCO PIO (Viestese)  
VLASSIS TEODORO (Viestese)  
CICCONE MICHELE (Virgilio Maroso Candela)  
D ANIELLO ANGELO (Virgilio Maroso Candela)  
DEBENEDETTO GIOVANNI (Virtus Taranto)  
DI STANI FRANCESCO (Virtus Taranto)  
LENTI PIER PAOLO (Virtus Taranto)

## **5.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nino Campanale (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 12/9/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **5.2.1. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

--- GARE DEL 2/4/2006 ---

#### **Gara MEC LECCE - COMMENDA BRINDISI del 2.4.2006**

Il Giudice Sportivo,

rilevato che sul C.U. n° 43 è stata riportata la squalifica fino al 31.12.2006 del tesserato PROCIDA Massimo (COMMENDA BRINDISI), sanzione inflitta in qualità di capitano della squadra ai sensi dell'art. 2 comma 2 CGS ;

- che con tale provvedimento veniva formulata espressa riserva di revoca nell'ipotesi di identificazione del responsabile dei gravi comportamenti perpetrati in danno del Direttore di gara ;
- che la Società COMMENDA BRINDISI proponeva reclamo avverso tale provvedimento presso la Commissione Disciplinare istituita presso il Comitato Regionale Puglia ;
- che la medesima si è dichiarata incompetente in materia inviando gli atti a questo Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza ;
- che allegata al reclamo vi è dichiarazione resa dal Sig. PROCIDA Massimo che individua nel Dirigente accompagnatore della Società Sig. GIOIA Piero il responsabile dei comportamenti sanzionati ;
- che il medesimo Dirigente in sede di reclamo si è dichiarato responsabile di quanto ascritto al proprio tesserato ;

Tanto premesso

#### **DELIBERA**

- 1) di revocare con effetto immediato la squalifica fino al 31.12.2006 inflitta al tesserato PROCIDA Massimo (COMMENDA BRINDISI) ;
- 2) di inibire il Dirigente della COMMENDA BRINDISI Sig. GIOIA Piero fino al 31.12.2006

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 31/12/2006 al sig. GIOIA PIERO (ATLETICO BOVINO)

Vedi delibera.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 2/10/2006.**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/9/2006.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**